

Condizioni generali di consegna e di vendita

1. Informazioni generali

- 1.1 Queste condizioni generali di consegna e di vendita sono vincolanti, a condizione che vengano indicate come applicabili nella conferma dell'ordine. Condizioni diverse da parte del committente sono valide solo se sono state accettate espressamente e per iscritto dal fornitore.
- 1.2 Tutti gli accordi e le spiegazioni di carattere legale delle parti interessate da questo contatto devono essere riportate per iscritto.

2. Offerte e stipula del contratto

- 2.1 Il contratto è considerato come stipulato se il fornitore ha confermato per iscritto la sua accettazione dopo l'immissione dell'ordine.
- 2.2 Le offerte che non contengono nessuna scadenza di accettazione non sono vincolanti.

3. Ambito della consegna

- 3.1 Per l'ambito e l'esecuzione della consegna e delle prestazioni, la conferma dell'ordine è decisiva. Il materiale o prestazioni non contenuti nell'ordine, vengono calcolati in aggiunta.
- 3.2 Le modifiche relative all'ordine possono essere eseguite dal fornitore, se comportano un miglioramento.

4. Clausole nel paese di destinazione

Il committente deve inviare al fornitore le ultime disposizioni e norme giuridiche ufficiali e altre richieste dei fornitori, per quanto attiene all'applicazione delle consegne delle prestazioni nonché per la prevenzione dell'incidente e delle malattie.

5. Prezzi

- 5.1 I prezzi del fornitore si intendono al netto, franco stabilimento, a meno che non siano state prese disposizioni diverse, in franchi svizzeri, senza costi di imballaggio, da trasporto, assicurazione, imposte possibili sul fatturato, assemblaggio, installazione e avvio.
- 5.2 Se tra la conclusione del contratto e l'accettazione dell'ordine tali costi dovessero aumentare, fino al pagamento definitivo dell'ordine, il fornitore è autorizzato a correggere di conseguenza i prezzi specificati nella conferma dell'ordine.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1 La scadenza del pagamento ammonta a 30 gg netto per il cliente dalla data di fatturazione a meno che non siano stati presi accordi diversi per iscritto.
- 6.2 I pagamenti verranno effettuati dal committente al domicilio del fornitore senza l'applicazione di sconti, costi, imposte e diritti di qualsiasi tipo. Eventuali condizioni di pagamento diverse verranno decise appositamente.
- 6.3 In caso di ritardo del pagamento, il fornitore si riserva il diritto di richiedere il pagamento immediato delle consegne previste ed è autorizzato a calcolare un interesse di mora pari al 6 % dell'intero importo dovuto all'anno.

7. Riserva di proprietà

- 7.1 Il fornitore si riserva il diritto della proprietà del materiale fino a quando tale materiale non sarà stato pagato per intero. Il committente è obbligato a prendere le misure necessarie per proteggere la proprietà del fornitore.
- 7.2 Il fornitore è autorizzato a fare registrare con la collaborazione del committente la riserva della proprietà nell'apposito registro.

8. Termine di consegna

- 8.1 Il termine di consegna inizia con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e una volta che sono state espletate tutte le procedure tecniche.
- 8.2 Il termine di consegna verrà prolungato:
- Se le indicazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine non vengono recapitate in tempo, o se vengono modificate successivamente dal committente;
 - se i termini di pagamento non vengono osservati, le licenze di importazione necessarie non arriveranno in tempo presso il fornitore;
 - se si verificano impedimenti che il fornitore non può risolvere malgrado l'applicazione delle misure previste, indipendentemente se questi impedimenti si verificano presso i fornitori, il fabbricante o un terzo. Tali ostacoli sono rappresentati, per esempio, da eventi di forza maggiore, epidemie, guerre rivolte, conflitti di notevole importanza, incidenti, conflitti di lavoro, fornitura in ritardo o difettosa delle materie prime, dei prodotti finiti o semifiniti, provvedimenti ufficiali o omissioni, oppure fenomeni naturali.

9. Ritardo di consegna

- 9.1 Il committente è autorizzato a restituire le consegne in ritardo, a condizione che tale ritardo sia stato provocato dal fornitore. In tale caso il fornitore indennizzerà il committente per risarcire i danni causati da tale ritardo. Se al committente viene inviata una consegna sostitutiva, un decade il diritto all'indennizzo.
- 9.2 L'indennizzo per il ritardo ammonta al massimo al totale di ½ %, calcolato a oltre il 3 % per ogni settimana di ritardo sul prezzo pattuito dalla parte che ha consegnato l'ordine in ritardo. Le due prime settimane di ritardo non offrono nessun diritto a un eventuale indennizzo.

9.3 Per i ritardi delle consegne e delle prestazioni, il committente non ha diritto a nessuna richiesta, eccetto quelle specificate espressamente negli articoli 9.1 e 9.2.

10. Consegna, trasporto e assicurazione

10.1 I prodotti vengono imballati accuratamente dal fornitore. I costi dell'imballaggio sono a carico del committente.

10.2 Richieste particolari relative alla spedizione e all'assicurazione devono essere inviate preliminarmente al fornitore. I rischi correlati al trasporto sono completamente a carico e a rischio del committente. Eventuali lamenti relativi al trasporto devono essere inviati immediatamente dal committente una volta ricevuto l'ordine o i documenti di trasporto dal trasportatore.

10.3 L'assicurazione contro i danni del trasporto è a carico del committente. Nonostante debba essere stipulata dal fornitore, verrà fatturata al committente.

11. Esame e accettazione della consegna

Il committente deve controllare la consegna entro un termine ragionevole e deve comunicare immediatamente al fornitore eventuali mancanze. Nel caso in cui le ometta, le consegne e le prestazioni vengono considerate come approvate.

12. Garanzia e responsabilità

12.1 Il fornitore garantisce che i prodotti consegnati sono esenti da difetti nei materiali e nella fabbricazione.

12.2 Le qualità garantite sono quelle indicate espressamente nella conferma dell'ordine o nei manuali d'uso. L'assicurazione vale al più tardi fino alla scadenza della garanzia

12.3 Se i prodotti dovessero essere difettosi, il committente può richiedere una consegna sostitutiva durante il periodo della garanzia di due anni a partire dalla consegna o chiedere tuttavia di riparare gli errori da parte del fornitore.

12.4 Se un errore non viene risolto come previsto dall'articolo 12.3 entro un termine appropriato con una consegna sostitutiva o rimuovendo l'errore, il committente può esigere la riduzione del prezzo d'acquisto o l'annullamento del contratto.

12.5 La garanzia decade nel caso in cui il committente o terzi eseguano riparazioni o modifiche non conformi o se il committente non notifica immediatamente un'eventuale mancanza, e nel caso in cui al fornitore non venga data l'opportunità di ovviare a tale mancanza.

12.6 Eventuali danni che non sono causati e dimostrabili da materiale o costruzioni difettose, dall'applicazione insufficiente o ad altri motivi, sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore, o dell'eventuale rappresentante.

12.7 Nel caso di carenze nei materiali, nella costruzione o nell'applicazione, nonché a causa dell'assenza delle qualità garantite dal fornitore, il committente non ha diritto ad alcuna richiesta, eccetto quelle previste espressamente negli articoli 12.3 e 12.4.

12.8 In questo caso, tutti i casi di violazione del contratto e le loro conseguenze giuridiche, nonché tutte le richieste del committente, indipendentemente dalla causa, cessano. In particolare, sono escluse tutte le richieste specifiche relativamente ai danni, alla rescissione o al ritiro del contratto. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni successivi, nella misura in cui non si oppongano clausole specifiche di carattere legale relative alla responsabilità sul prodotto.

13. Diritto applicabile

Il presente contratto è regolamentato dal diritto svizzero.

14. Foro competente

Il foro competente è quello della sede del fornitore.